

INDICE-SOMMARIO

CAPITOLO I L'APPLICABILITÀ DI UN REGIME ESTERO SECONDO LA LEGGE ORDINARIA

1. Condizioni per l'operatività di una norma straniera nelle questioni in tema di diritti della persona secondo le disposizioni legislative italiane di diritto internazionale privato. La cittadinanza dell'interessato. p. 8
2. *Segue.* Il presunto limite rappresentato dalla «condizione di reciprocità». » 11
3. Presupposti per l'efficacia di un regime estero teso a definire i diritti della persona in qualità di membro di una comunità familiare. I conflitti tra norme concernenti i diritti della personalità incorporati nel rapporto coniugale. » 16
4. *Segue.* Le antinomie normative attinenti a diritti della personalità incastonati nel rapporto di filiazione. » 22
5. Il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico delle norme straniere concernenti i diritti della persona come singolo o quale membro di una comunità familiare. » 24
6. *Segue.* Temperamento del canone dell'ordine pubblico in considerazione del bilanciamento tra interessi essenziali contrapposti. » 28
7. *Segue.* Le supposte restrizioni alla portata dell'ordine pubblico evinte dalle seguenti teorie: della «differenziazione tra ordine pubblico nazionale e internazionale»; della «distinzione tra questioni preliminari e questione principale»; dell'«ordine pubblico attenuato». » 31
8. *Segue.* Le conseguenze della contrarietà all'ordine pubblico della norma straniera. Precisazioni circa l'utilità pratica della distinzione tra i limiti all'applicazione delle norme straniere rappresentati rispettivamente dalla contrarietà all'ordine pubblico e dalla inosservanza della condizione di reciprocità. » 36
9. I presupposti per l'applicazione di norme straniere incidenti su situazioni patrimoniali con funzione di solidarietà familiare. Efficacia

- cia di regimi stranieri concernenti le prestazioni assistenziali interfamiliari. Operatività di una disciplina estera comportante un'alterazione di diritti con funzione di solidarietà postconiugale. p. 38
10. *Segue*. Valenza della regolamentazione di un altro ordinamento incidente sul diritto dei legittimari alla riserva di una quota del patrimonio del *de cuius*. » 41
11. L'elasticità dell'ordine pubblico nel consentire l'operatività di norme straniere in grado di rimodulare i diritti patrimoniali con funzione di solidarietà familiare. » 43

CAPITOLO II

LE RAGIONI DEL RICORSO AL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

1. Le aporie presenti nel sistema di diritto internazionale privato in mancanza della previsione del ricorso al principio di sussidiarietà per giustificare il riconoscimento di efficacia a regimi civilistici esteri. » 50
2. Il compito direttamente assegnato dal sistema italo-comunitario delle fonti al principio di sussidiarietà per la risoluzione di importanti conflitti tra norme "eterologhe" di pari grado. » 51
3. Deducibilità di una dilatazione dell'operatività del principio di sussidiarietà tra le fonti dal canone dell'unitarietà dell'ordinamento. Correttezza dell'impiego del suddetto criterio di superamento delle antinomie normative per modulare la legittimità del riferimento alle norme straniere di diritto civile. » 54
4. Inesistenza di ragioni particolari per differenziare i conflitti tra norme civilistiche interne e straniere rispetto agli altri conflitti tra norme provenienti da fonti diverse gerarchicamente pariordinate. Necessità di sottolineare la differenza strutturale tra le valutazioni concernenti l'ordine pubblico e quelle fondate sul principio di sussidiarietà. » 56
5. *Segue*. Utilità pratica della distinzione tra i parametri rappresentati dall'ordine pubblico e dal principio di sussidiarietà. » 61
6. *Segue*. Esigenza di verificare se sussistano i margini per ritenere che la sussidiarietà sia connaturata all'applicazione delle norme straniere in relazione alle fattispecie transnazionali. Distinzione tra le norme attinenti alle situazioni soggettive con funzione personalista o solidarista rispetto a quelle concernenti diritti funzionali all'attività "mercantile". Necessità per l'interprete di provare specificamente che la norma straniera implicante una ridefinizione di situazioni soggettive essenziali o con funzione di solidarietà familiare sia in concreto adatta a favorire la realizzazione di valori fondanti dell'ordinamento italo-comunitario. » 63

- | | |
|---|-------|
| 7. I requisiti per legittimare l'impiego delle norme straniere desumibili dal principio di sussidiarietà. Classificazione delle norme straniere in base al principio di sussidiarietà. Tendenze evolutive del diritto internazionale privato. | p. 68 |
| 8. Il principio di sussidiarietà quale declinazione del principio di eguaglianza sostanziale. La <i>Drittwirkung</i> del principio di sussidiarietà nella risoluzione dei conflitti tra norme interstatali. | » 71 |
| 9. Digressione sul valore sistematico dei principi di sussidiarietà e ragionevolezza: attitudine a imporre l'adozione del metodo ermeneutico assiologico-teleologico. | » 74 |

CAPITOLO III
LE REGOLE OPERATIVE
DESUMIBILI DAL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

- | | |
|--|-------|
| 1. <i>Modus procedendi</i> per enucleare le regole operative desumibili dal ricorso al principio di sussidiarietà. Norme straniere in tema di diritti della personalità valutabili contrarie all'ordine pubblico. La disciplina statunitense dell'interruzione volontaria di gravidanza. La normativa peruviana preordinata a proibire il mutamento di sesso. | » 82 |
| 2. Norme straniere attinenti ad interessi essenziali da riprovare in base al principio di sussidiarietà, seppur non contrarie all'ordine pubblico. Le regolamentazioni estere che permettono l'inseminazione artificiale «eterologa». Le discipline straniere della RCA limitative del diritto al risarcimento dei danni alla persona. | » 86 |
| 3. Norme straniere concernenti diritti della persona suscettibili di essere considerate degne di applicazione sul fondamento del principio di sussidiarietà tra le fonti: valore emblematico della disciplina del diritto al nome. | » 92 |
| 4. Norme straniere incidenti sui diritti della persona quale membro della famiglia passibili di una valutazione di contrarietà all'ordine pubblico. I regimi giuridici dei Paesi di religione musulmana consistenti nell'attribuire la qualifica di legittimo coniuge alla donna sposata in condizioni di poligamia. Le disposizioni legislative dei Paesi islamici che impediscono al genitore di riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio. La normativa olandese disponente il diritto di soggetti del medesimo sesso a contrarre matrimonio. | » 99 |
| 5. Norme straniere concernenti la tutela d'interessi essenziali nei rapporti familiari da respingere mediante l'invocazione del principio di sussidiarietà. L'esempio della legislazione francese sul diritto del figlio all'accertamento giudiziale della paternità. | » 105 |

6. <i>Segue</i> . I regimi stranieri disponenti il diritto di soggetti dello stesso sesso a conferire valore legale alla propria unione.	p. 108
7. Norme straniere dirette a modulare i diritti della persona in ambito familiare meritevoli di osservanza secondo il principio di sussidiarietà. I regimi giuridici dei Paesi di religione musulmana preordinati a riconoscere lo <i>status</i> di figlio legittimo al soggetto nato da donna coniugata in condizione di poligamia.	» 114
8. <i>Segue</i> . Il regime rumeno dell'adozione che consente l'instaurazione di un rapporto di filiazione legittima tra un minore e un <i>single</i> . Soluzione al problema dell'applicabilità della normativa olandese preordinata ad attribuire al minore lo <i>status</i> di figlio legittimo di una coppia di genitori adottivi del medesimo sesso. La disposizione della legge rumena consistente nell'ammettere una falsa attestazione del luogo di nascita del minore in funzione dell'occultamento del suo stato di figlio adottivo.	» 116
9. Valutazioni specifiche desumibili dal principio di sussidiarietà rispetto alle norme straniere in grado di ridefinire i diritti patrimoniali con funzione di solidarietà familiare. Esclusione dell'efficacia di regimi giuridici esteri statuenti la validità di accordi prematrimoniali, quando la fattispecie riguarda coniugi entrambi di nazionalità italiana.	» 123
10. <i>Segue</i> . Subordinazione dell'efficacia della norma straniera diretta a consentire la lesione dei diritti dei legittimari alla condizione che questi – a motivo della loro cittadinanza o residenza – siano sottoposti ad un ordinamento che a sua volta non tutela la quota di legittima.	» 126
11. <i>Segue</i> . Inammissibilità del riferimento a norme straniere statuenti la validità di patti successori o di negozi parasuccessori, se comporta la lesione dei diritti di legittimari cittadini di o residenti in un Paese che tutela la legittima.	» 130
<i>Abstract</i>	» 133
<i>Indice della giurisprudenza</i>	» 135
<i>Indice degli Autori</i>	» 139